

Giudice si limita a dire: «No, non è vero, non è vero, non è vero», e non sa dire altro, quindi non ve la leggo. Passiamo all'ultima testimonianza importante del Bolzani, che è del 7 dicembre 1982. «Fermo restando quando detto nei miei precedenti interrogatori, debbo aggiungere che i contatti da parte mia con il generale Giudice circa la sua nomina e le raccomandazioni del caso risalgono al 1972 o comunque al tempo in cui stava per rendersi vacante il posto fino ad allora occupato dal generale Buttiglione». Su questo, però, dice, non se ne fece niente ed infatti su questo episodio i magistrati praticamente non insistono. Passiamo ai soldi: «Gli assegni consegnati a Morelli per la nomina del generale Giudice, di cui ai miei precedenti interrogatori, erano intestati o a Franco Buzzoni o alla Omnia ed erano emessi dalla sua cliente, che mi pare fosse la Foldina». Non so se si tratti di una persona o della sigla di una società. «Debbo ancora aggiungere — prosegue — che quando fui colpito» (anche questo è un bello episodio) «da mandato di cattura fui ricevuto dal generale Giudice nel suo appartamento in via Lucania a Roma. Ero andato a fare le mie rimostranze nei confronti del colonnello Grisolini», che invece gli aveva garantito che non sarebbe stato arrestato.

Dunque, abbiamo un petroliere o comunque un faccendiere nei petroli colpito da mandato di cattura perché implicato nello scandalo dei petroli, uno dei vertici, che si rifugia — indovinate un po' — nella casa del generale comandante della Guardia di finanza per lamentarsi perché l'aiutante in prima del generale comandante gli aveva garantito che non sarebbe stato arrestato. Comunque sia, va a casa del generale comandante e nessuno lo arresta. E questo è un paese serio? E questo è un paese democratico? Se la si intende così, la democrazia...!

Vengo alla perla finale. Si è parlato di quattro soldi, come se la corruzione si pesasse un tanto al chilo. Un etto di corruzione si perdona, cento chili di corruzione sono una cosa un po' più seria. In

questo caso, comunque, si parla di assegni da 10 milioni l'uno.

Dice il Bolzani (e questa è una delle prove, non un indizio): «Gli assegni datimi in visione» — evidentemente il magistrato gli ha mostrato degli assegni — «tratti sul mio conto corrente presso la Banca popolare di Novara, agenzia di Cerano, hanno avuto la seguente causale: i numeri...» — vi risparmio i numeri esatti degli assegni — «rispettivamente di 12 e 5 milioni intestati a monsignor Simeone Duca servirono per la promozione dell'ingegner De Nile. I numeri...» — vi risparmio anche qui i numeri esatti, ma si tratta di sette assegni — «rispettivamente intestati a Gandossi Guido e Rea Renato per importi vari servirono per il trasferimento dell'ingegner De Nile da Torino a Milano, da me consegnati, come già detto, tutti a Rea Renato con la motivazione da parte del consegnatario che andassero al PSDI. I numeri...» — si tratta di sei assegni — «intestati a Maurizio Arena per importi vari servirono per la nomina del generale Giudice e furono da me consegnati al petroliere Morelli insieme a quelli a firma di mio padre Bolzani Pierino».

Signori, abbiamo qui un imputato testimone che afferma di aver pagato ed indica i numeri degli assegni. La magistratura ricerca gli assegni già incassati, glieli mostra e l'imputato conferma che sono quelli e che sono serviti per quelle corruzioni. Queste non sono prove?

Che cosa cerchiamo, un supplemento di istruttoria? Il supplemento è qui. A questo punto, infatti, il supplemento di istruttoria è chiamare Bolzani a confermare quanto già dichiarato. Lui non può fare altro che confermare e siamo a posto. Tiriamo le conclusioni? Per carità, ognuno si può sbizzarrire, ma modestamente e sinteticamente debbo qui ricordare una serata memorabile, quella in cui votammo l'incriminazione di Gui e di Tanassi. Ricordo che Gui andò dinanzi alla Corte costituzionale con imputazioni che al confronto di queste sono sciocchezze. Eravamo nel puro campo degli indizi. Eppure fu mandato dinanzi alla Corte costituzionale.

Si dice che qui non esiste la prova che l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi abbiano intascato personalmente dei soldi. Stiamo scherzando? Davvero pensiamo che — non so l'onorevole Tanassi, poveretto — l'onorevole Andreotti vada a raccattare 10 o 20 milioni? Non ci penso neppure lontanamente; onorevole Andreotti; ma non mi venga a dire, onorevole Andreotti, che uno come lei, che appunto perché da quaranta anni è ai vertici della politica italiana, che è passato attraverso tutti i ministeri, che ha potuto controllare i servizi segreti, i servizi speciali, i servizi informativi, non sapeva che cosa stava succedendo nel campo dei petroli in Italia. No, perché lei sapeva tutto di Freato, dell'onorevole Moro e di quanto stava succedendo! E lei non poteva non sapere che cosa significava la nomina del generale Giudice, questo chiacchieratissimo ufficiale, già chiacchierato ancora prima di diventare comandante generale della Guardia di finanza! Questo lei non può farlo credere a nessuno!

So che lei intervorrà, oggi o domani; voglio vedere come potrà rispondere a queste che non sono accuse, ma constatazioni. Siamo tutti convinti che lei sapeva. Allora, quando diversi magistrati, a diversi livelli, in diversi momenti, chiedono al Parlamento che venga offerta a questi ministri la possibilità di presentarsi davanti ad un tribunale della Repubblica per dire la loro verità, anche per essere assolti, ad un certo punto, dal momento che la Costituzione dice che ciascuno di noi è innocente fino a sentenza definitiva; perché si risponde «no» ad una richiesta di autorizzazione a procedere, perché «no» alla proposta di far intervenire la Corte costituzionale, come previsto dai nostri ordinamenti?

Onorevole Andreotti, io ho elaborato una relazione sulla questione della loggia P2, che penso qualcuno abbia letto. Devo ammettere, e l'ho ammesso, che lei è indubbiamente uno degli uomini più brillanti della classe politica di questo dopoguerra, se non il più brillante; altrimenti non durerebbe da quaranta anni, come

sta durando. Però devo anche dire — e lo dico con tutta franchezza, perché bisogna dirlo — che, ogni volta che mi sono trovato (e sono ormai tredici anni che faccio il senatore, ed ho fatto parte di Commissioni d'inchiesta, dell'antimafia, della P2, eccetera) ad affondare le mani in qualche episodio sconcertante della nostra vita politica, è venuto fuori il suo nome.

Conosco la sua giustificazione: «È da quaranta anni che faccio vita politica, mi conoscono in tutto il mondo, per forza!». No, perché lei viene fuori, non altri! Infatti, dietro i fatti di Pecorelli emerge il suo nome e quello dei suoi amici, specialmente quello dei «terribili» fratelli Vitalone, come li definiva il defunto Calvi; lo stesso accade dietro i fatti Sindona. Questo in base ai documenti, non alle illazioni. Inoltre, le agende del Guzzi, i rapporti che ci sono stati con Sindona, per anni, quando era Presidente del Consiglio; per non parlare della vicenda Calvi. Tutte questioni che, tra l'altro, adesso vengono alla luce, perché lei sa che la Commissione d'inchiesta sulla loggia P2 sta pubblicando i suoi atti; quindi verranno fuori i resoconti stenografici delle testimonianze che si sono avute davanti alla Commissione P2, e sono decine le testimonianze che la riguardano.

Pertanto, il suo resistere a questa richiesta che sale dal Parlamento, da coloro che hanno una coscienza politica, che senso ha? Infatti, pochi colleghi democristiani che siete qui, io capisco le esigenze della ragion di Stato, il pericolo che salti il pentapartito o che succeda chissà che cosa. Ma secondo me non succederà niente se gli onorevoli Andreotti e Tanassi andranno a discolparsi davanti alla Corte costituzionale, o se l'onorevole Andreotti si dimetterà. Non succederà assolutamente niente: l'Italia andrà avanti nella stessa maniera.

Ma quando voterete secondo coscienza di fronte a questi documenti, che non sono basati su delle illazioni, dei «sentito dire», ma su delle prove, staremo a vedere quante saranno le coscienze di questo Parlamento. L'opinione pubblica, intanto, sta già giudicando, e da come finirà

questa vicenda non so quanto credito o quanto discredito verrà alle istituzioni della Repubblica italiana da questi banchi.

Concludo dicendole una cosa sola, onorevole Andreotti, con tutta la stima che ho di lei come persona intelligente, come fine politico: le dico che il suo buon senso e il suo buon gusto dovrebbero, comunque vada a finire questa discussione, consigliarle quanto meno di dimettersi da ministro della Repubblica italiana (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, non posso non iniziare con l'esprimere la mia delusione (ricorrente ormai dal 1976) per una sorta di logica che presiede ai nostri lavori, in virtù della quale sono seguiti ed applauditi gli interventi secondo lo spessore dei partiti cui gli oratori appartengono. Io ho qui vicino a me il presidente del mio gruppo e pochi colleghi, ma non credo di parlare per conto di una fazione; credo di ragionare obiettivamente e quindi dovrei concorrere nelle stesse condizioni altrui alla ricerca della verità.

Ecco, ora ha finito di parlare il senatore Pisanò e tutto il gruppo del Movimento sociale esce dall'aula. Poi interviene un comunista, rientra tutto il gruppo comunista e via dicendo. Sono contrario a questo sistema, perché credo che ognuno, a prescindere dalle truppe che ha dietro, possa portare un contributo al raggiungimento della verità.

MICHELE MARCHIO. Faccia entrare le sue truppe, ora!

MARTINO SCOVACRICCHI. Le chiami come vuole: battaglioni, truppe, colleghi, amici!

Entrando nel merito, dirò che dopo l'esauriente e vivace disamina fatta questa mattina dall'onorevole Preti (alle cui parole non potrei non richiamarmi

per tanti aspetti, se mi fosse concesso un tempo adeguato) non mi resta che qualche sintetica considerazione.

Per noi non si tratta di introdurre una discussione — magari seria ed accalorata — di esclusivo carattere politico; si tratta, prima di tutto e soprattutto, di svolgere una funzione giudiziaria. Il nostro impegno diventa un problema di coscienza, quello di essere giudice penale della conoscenza di un fatto sottratto per legge e per esplicita disposizione costituzionale alla cognizione del giudice ordinario. In questo momento quindi le Assemblee legislative svolgono le funzioni di un tribunale e devono procedere con le regole adeguate ad un giudizio ordinario.

Questi sono i fatti. La vicenda del contrabbando dei petroli si è articolata in una pluralità di processi, dei quali in questa sede occorre parlare solo per memoria. Da questa pluralità di processi, in particolare da due di essi (quello risoltosi con la sentenza della quarta sezione del tribunale penale di Torino nel dicembre 1982; e quello attualmente pendente, del quale sono state trasmesse alla Commissione parlamentare inquirente sia la requisitoria del sostituto procuratore De Crescenzo, sia l'ordinanza-sentenza del giudice istruttore, così loquace, come osservava l'onorevole Felisetti, e così refrattario al segreto d'ufficio), emerge l'accusa, secondo la quale l'onorevole Andreotti, ministro della difesa nel luglio 1974, e l'onorevole Tanassi, ministro delle finanze nella stessa epoca, avrebbero dolosamente concorso alla nomina del generale Raffaele Giudice a comandante della Guardia di finanza.

A questo punto, l'analisi della successione dei fatti consente di affermare con estrema chiarezza che la condotta dei due ministri fu assolutamente lineare. Il generale Viglione, capo di Stato maggiore dell'esercito, il 3 giugno 1974 presentò all'ammiraglio Henke, capo di Stato maggiore della difesa, una terna di candidati, che vedeva al primo posto il generale Bonzani, in atto comandante del quinto corpo di armata, al secondo il generale Giudice, in atto comandante della regione

militare della Sicilia, al terzo il generale Tomaino, in atto comandante delle scuole di applicazione d'arma.

È importante osservare che l'ammiraglio Henke trasmise la terna al ministro della difesa annotando che i nominativi venivano collocati in ordine di anzianità di ruolo. Con lettera del 5 giugno 1974, il ministro della difesa Andreotti inviava la terna, così come ricevuta, al ministro Tanassi. Nella lettera faceva riferimento ad una pregressa conversazione telefonica, nel corso della quale evidentemente i due ministri non potevano non aver parlato della questione inerente la terna stessa. Per dirsi che cosa? Ne ha accennato ora il collega Carlo Casini. A questo punto, bisogna ricordare che il generale Bonzani, se nominato, avrebbe tenuto il comando per due anni, mentre il generale Giudice e il generale Tomaino vi sarebbero rimasti circa quattro anni: in particolare, sino alla fine di ottobre del 1978 il Giudice, sino ai primi di maggio dello stesso anno il Tomaino. E la medesima precisazione era contenuta nella lettera che il generale Viglione aveva inviato il 3 giugno all'ammiraglio Henke.

È stato detto, e corrisponde al vero, che nel ruolo il generale Giudice precedeva il generale Tomaino, ed occorre ricordare altresì che il generale Giudice era stato a suo tempo promosso generale di corpo d'armata, risultando primo in graduatoria. Il che significava che, una volta esclusa la candidatura del generale Bolzani per la brevità della sua eventuale permanenza nella funzione, la scelta doveva cadere senza ombra di dubbio sul generale Giudice. Sono elementi documentali ineccepibili, e bastano da soli a fugare qualsiasi perplessità sull'operato dei ministri. La nomina di Giudice era, come si è visto, obbligata.

Nel capo di imputazione, dando corpo a congetture che sono rimaste tali, si conferma in un modo che non può non definirsi confuso che in tempi diversi i petrolieri avrebbero corrisposto ai partiti politici 420 milioni, in particolare al partito socialdemocratico 150. Sono due preposizioni fuori dalla realtà.

Per quanto riguarda la prima di esse, non vi è traccia alcuna nella requisitoria, diretta dal pubblico ministero al giudice istruttore, al dottor Cuva, che la introduce di peso nel capo di accusa precedente la sua ordinanza-sentenza. Ciò facendo dichiara che è processualmente certo che questa erogazione avvenne nell'autunno del 1973, circa un anno prima cioè della nomina del generale Giudice; ed esso costituisce elemento materiale di un procedimento già da tempo definito.

Per quanto riguarda la seconda somma, chi legga gli atti di accusa non può che rimanerne stupefatto: i 150 milioni, di cui si parla, sono raccolti tra i petrolieri interessati dal faccendiere Bolzani; da questi sono consegnati al Morelli, il quale aveva affidato la costruzione di un deposito di prodotti petroliferi al geometra Arena.

Il geometra Arena in quello stesso luogo, nei dintorni de L'Aquila, stava costruendo alcune villette per vacanze, due delle quali per conto del dottor Pazzanese, a quell'epoca capo della segreteria del sottosegretario onorevole Amadei. Qui ci troviamo di fronte ad un caso di truffa con millantato credito, perché è evidente che il geometra Arena per indurre il Morelli a consegnarli i 150 milioni, gli fece falsamente credere di essere in grado di corrompere una persona che contava all'interno del Ministero.

Il senatore Pisanò ha disquisito su questo punto, ma mi pare che la risposta sia ovvia: i soldi degli assegni sono andati ai faccendieri... Ma quello che è più clamoroso è il fatto che tanto il geometra Arena quanto il dottor Pazzanese, interrogati dal giudice istruttore di Torino, confessano il loro comportamento fraudolento, e ammetteranno l'Arena di essersi trattenuto 90 milioni, affermando di averne dati 60 a Pazzanese. Pazzanese a sua volta ammetterà di aver ricevuto denari dall'Arena, limitandosi a dire che i milioni erano venti e non 60.

La sorte dunque dei 40 milioni è ignota, ma è facile capire che uno dei due truffatori si è impadronito di questo denaro. È ovvio, quindi, per risultanze specifiche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

e processuali, che questi 150 milioni non arrivarono né al sottosegretario Amadei né in qualsivoglia altro modo al partito socialdemocratico, e meno che mai all'onorevole Tanassi, per cui viene chiaramente a mancare l'elemento materiale del delitto.

Poiché, signor Presidente, siamo in tema di scandali, diciamo pure che fatti di corruzione sono scandalosi; ma non è scandalo ancor peggiore quello di costruire un processo che, essendo clamorosamente privo di fondatezza, sarebbe di per se stesso uno scandalo? La linea di condotta dei due ministri, a nostro avviso, è perfettamente limpida e trova un indiscutibile riscontro su documenti che non lasciano adito a dubbi, e qualunque marginale difformità, che per avventura si dovesse cogliere nelle loro deposizioni, rese nel 1983 (sono un modesto professore di provincia e mi domando, leggendo le cronache giudiziarie, come un cittadino, improvvisamente richiesto dai giudici di chiarire una circostanza risalente a 10 anni prima, sappia spesso rispondere magari riferendone i dettagli), non può che essere imputata al tempo trascorso dai giorni della vicenda in esame, sulla quale i due ministri furono inopinatamente chiamati a deporre.

Ecco perché, signor Presidente, voterò — mi auguro con la grande maggioranza di quest'Assemblea — per il proscioglimento degli onorevoli Andreotti e Tanassi; mi auguro che il voto stesso, con il suo significato politico e processuale, faccia giustizia nel più alto significato del termine.

Ancora una volta — e questo non può non essere motivo di profonda amarezza e di attenta riflessione — noi ci troviamo di fronte a manovre strumentali, che colpiscono non soltanto l'uomo, ma anche i valori legati al mandato parlamentare.

Votare, dunque, per la duplice archiviazione, prima ancora che un fatto di coscienza è, per me, un fatto di lealtà politica e di aderenza ad una realtà processuale che nessuno in buona fede potrà stravolgere (*Applausi dei parlamentari del PSDI e al centro*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 14,30,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

VINCENZO PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, è questa la quinta volta in poco meno di vent'anni che il Parlamento si riunisce in seduta comune per discutere e deliberare in ordine all'eventuale messa in stato di accusa di ministri della Repubblica. È un compito di grande rilevanza istituzionale, giuridica e politica insieme, che la Costituzione affida alla sovranità del Parlamento nella sua sede più solenne, che è, per l'appunto, quella che vede le Camere congiuntamente riunite.

Si tratta, questa volta, di discutere e di deliberare sulle relazioni, una di maggioranza e due di minoranza, della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine alla nomina del generale Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, avvenuta dieci anni fa, nel luglio 1974. Siamo, cioè, chiamati a decidere, in primo luogo, se il procedimento instaurato dalla Commissione per accertare eventuali responsabilità ministeriali a carico dei ministri dell'epoca, l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, rispettivamente titolari dei dicasteri della difesa e delle finanze, debba essere archiviato, come chiede il relatore di maggioranza, onorevole Bonfiglio, ovvero se quei ministri debbano essere messi in stato di accusa per essere giudicati dalla Corte costituzionale, come apertamente ed in via principale propone una delle relazioni di minoranza, quella del senatore Russo, ovvero ancora se la Commissione debba proseguire le sue indagini attraverso un supplemento istrut-

torio, come subordinatamente chiede lo stesso senatore Russo e come pare chieda l'altra relazione di minoranza del senatore Benedetti.

Si tratta, per tutte e tre le possibili scelte, non già di esprimere un giudizio politico sull'attività sui comportamenti tenuti dai due ministri nell'indicata circostanza, e neppure di pronunciare una qualche sentenza, di assoluzione o di condanna che sia. Siamo piuttosto tenuti ad assolvere un compito che, senza essere sanzionatorio, è pur sempre un compito di giustizia, che la Costituzione ci affida e che le leggi dello Stato hanno nel tempo variamente disciplinato, tuttavia soltanto al fine di verificare l'esistenza o meno di indizi che siano ritenuti sufficienti a porre in stato di accusa ministri della Repubblica.

Se questo è, come è, il nostro compito, non possiamo in questa sede riaffermare subito quella che è stata una costante nel comportamento dei gruppi liberali tutte le volte che in passato si sono trovati a doversi occupare di simili questioni. Intendo riferirmi al fatto che, nel momento in cui sono in gioco problemi di giustizia, per i liberali è e rimane irrinunciabile la libertà di coscienza di ciascun parlamentare, che deve compiere la sua personale valutazione e deve giungere alla sua personale conclusione in piena autonomia di giudizio, con la massima serenità possibile, con il massimo di conoscenza possibile, senza vincoli di solidarietà preconstituita, ma anche senza intenti speculatori, gli uni e gli altri costituenti, a nostro parere, ostacoli insormontabili sulla strada della ricerca della verità.

Ho voluto riaffermare questo concetto all'inizio del mio intervento perché, da uomo politico, sento il disagio di dovermi trasformare in questa occasione in un uomo che è chiamato in qualche modo a compiere un atto di giustizia, senza forse aver potuto avere a disposizione tutti gli elementi di conoscenza e di maturazione, di cui la giustizia ha bisogno essenziale, assai più della politica. È, infatti, ben noto che nessun parlamentare liberale è pre-

sente in seno alla Commissione per i procedimenti di accusa, in ragione di un meccanismo di designazione matematica, nei cui confronti i liberali hanno formalmente espresso (io stesso l'ho fatto al Senato e l'onorevole Bozzi alla Camera, nelle sedute tenute rispettivamente, mi pare di ricordare, il 6 ottobre 1983 dai due rami del Parlamento) profonde, motivate riserve.

Devo tuttavia aggiungere che, quand'anche un liberale fosse stato e fosse presente in quella Commissione, non per questo il disagio diminuirebbe, poiché è ferma nei liberali la convinzione che tutto l'attuale meccanismo per la messa in stato d'accusa dei ministri debba essere profondamente riveduto, essendo esso, a nostro parere, la vera causa delle distorsioni giuridiche che di volta in volta abbiamo potuto registrare e la vera ragione dell'insoddisfazione politica che è certamente in noi, ma che, assai più che in noi, è largamente diffusa nell'opinione pubblica.

Ho avuto modo di verificare che, sin dalle sedute del luglio del 1965, allorché il Parlamento in seduta comune si occupò del caso Trabucchi, l'onorevole Bozzi ebbe ad evidenziare gli errori compiuti con il regolamento parlamentare del 1961 e con la legge n. 20 del 1962, in base ai quali vennero particolarmente ampliati i poteri dell'allora Commissione inquirente. Si trattava, allora, di norme alquanto recenti, che, proprio nel 1965, col dibattito sul caso Trabucchi, subivano la loro prima prova del fuoco e si comprende, quindi, come la critica non potesse allora essere che di dettaglio, nell'ambito di quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, introduttiva dell'esistenza stessa della Commissione inquirente.

Dal primo dibattito del 1965 al secondo, svoltosi in questa stessa aula, nel marzo del 1977, sul caso *Lockheed* — ricorderete — trascorsero dodici anni; furono più che sufficienti per fare maturare nei liberali la convinzione che il meccanismo andasse trasformato e riformato, non nei dettagli ma nella sostanza, e dunque non solo per

ovviare agli inconvenienti pratici che nel tempo si erano venuti via via evidenziando. L'onorevole Zanone, da poco segretario generale del partito liberale, mise in quell'occasione in evidenza quanto fosse necessario modificare profondamente il meccanismo, per restituire l'indagine istruttoria sui cosiddetti reati ministeriali alla magistratura ordinaria, riconducendo l'«Inquirente» alle sue originarie funzioni referenti e riservando, naturalmente, al Parlamento ogni definitiva decisione in ordine al potere di deliberare l'archiviazione o la messa in stato d'accusa dei ministri.

Ora, anche più di allora, in questo nostro dibattito, continuiamo ad essere convinti che la raccolta delle prove debba competere alla magistratura ordinaria, senza intromissioni di natura politica, e che il Parlamento debba, invece, avere un ruolo diverso, dovendo verificare che non vi siano nella specie rischi di persecuzione politica a danno di un ministro ovvero pericoli per la sicurezza della Repubblica. Proprio a tale riforma è finalizzata l'iniziativa legislativa assunta dai parlamentari liberali sin dall'inizio di questa legislatura e della cui mancata approvazione non ci lamenteremo mai a sufficienza.

Abbiamo chiesto, con la nostra proposta di legge, presentata alla Camera ed al Senato, che venga obbligatoriamente affidata all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza a compiere le indagini istruttorie sui reati ministeriali, sottraendo alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa un'attività per la quale essa, come ormai è ampiamente dimostrato, non ha alcuna specifica qualificazione, ed assicurando all'attività istruttoria il carattere tecnico-giuridico e l'imparzialità che dovrebbero — dico dovrebbero — essere proprie, almeno in via di principio, del giudice ordinario, salva l'autorizzazione della Camera di appartenenza per gli eventuali provvedimenti restrittivi. Risulterebbe così la spoliticizzazione di un momento essenziale, ma pur sempre tecnico, del processo, quale quello dell'acquisizione delle

prove, mentre potrebbe essere riservata ad una successiva valutazione autonoma della Commissione, finalmente non più inquirente, l'accertamento della eventuale esistenza di particolari situazioni concernenti la sicurezza dello Stato o manifesti intenti persecutori.

Ci auguriamo che presto — auspice anche la Commissione Bozzi — sia possibile introdurre, nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale, le modifiche di cui si avverte sempre più l'esigenza. Ciò non toglie che nella presente circostanza siamo ancora una volta — per l'esattezza per la quinta volta — chiamati a compiere una scelta *legibus sic stantibus*. È questo il compito che, a nome del gruppo liberale, mi accingo ad adempiere, svolgendo alcune considerazioni sul merito della vicenda della quale siamo investiti sulla quale i gruppi liberali della Camera e del Senato, ferma restando la libertà di coscienza di ciascun parlamentare, non possono e non vogliono rinunciare ad esporre al Parlamento, riunito in questa solenne sede, il loro complessivo convincimento quale è emerso nel confronto collegiale tra i gruppi.

Se avessimo voluto sottrarci al diritto-dovere di fare la nostra parte nello svolgimento di questo particolare compito di giustizia, avremmo potuto farlo agevolmente invocando la nostra estraneità alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, chiamandoci quindi fuori da questo dibattito e lasciando agli altri gruppi, magari a quelli più interessati, tutte le opportunità di difendere per principio o di accusare per polemica. Questa eventualità fu prospettata dall'amico Biondi nel luglio del 1980, quando intervenne nel terzo grande dibattito di cui ho fatto cenno all'inizio, per respingere fermamente la tentazione della fuga e per affermare invece la capacità dei liberali di valutare le situazioni sulla base di ogni possibile conoscenza e di decidere quindi in termini di convinta consapevolezza.

Respingo anche io questa tentazione, anche se questa vicenda non è neppure lontanamente paragonabile a quella di allora, in quanto oggi ci troviamo in una

situazione molto più complessa ed articolata, nella quale ombre e luci si sovrappongono creando chiaroscuri ed equivoci attraverso i quali talvolta sfumano i contorni delle cose ed i volti delle persone. Semplice, evidente e lineare è apparsa, leggendo quelle carte, la vicenda di allora, felicemente conclusasi, anche se dopo tante amarezze, con un completo chiarimento. L'ho implicitamente detto ma conviene ripeterlo: la vicenda dalla quale trae origine il presente dibattito è certamente sconcertante.

Pur non essendosi nel merito formato alcun giudicato nella componente sede giudiziaria, è sconcertante dover constatare, senza ombra di dubbio, che non sia quello che nasce dalla presunzione costituzionale di innocenza, quanto inquinati siano stati, in un certo periodo, i vertici militari istituzionalmente preposti alla lotta contro l'evasione fiscale nel settore delle frodi petrolifere. La nomina del generale Giudice, fortemente voluta dagli ambienti che ruotavano intorno al pozzo senza fondo delle frodi petrolifere, era finalizzata ad estendere ed istituzionalizzare un perverso meccanismo già sperimentato in termini «artigianali»: su questo non c'è ombra di dubbio.

Tuttavia non è questo l'oggetto del nostro dibattito, essendo noi chiamati a deliberare non già in ordine alla esistenza di tali intralazzi, bensì sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a carico di due ministri della Repubblica, gli onorevoli Andreotti e Tanassi, dei quali dobbiamo occuparci, essendo stati essi in qualche modo indiziati di aver tratto privato interesse in atti del loro ufficio, o addirittura di essersi fatti corrompere per compiere atti contrari al di loro dovere d'ufficio. È di ciò, dunque, e non di altro che dovremo occuparci ed è ciò che tenterò di fare ora, per la parte che mi riguarda, svolgendo questa ulteriore parte del mio intervento premettendo qualche riferimento cronologico relativo all'*iter* procedurale della Commissione inquirente.

La storia — almeno per quello che ci riguarda — inizia il 5 novembre 1981 al-

lorché l'ufficio istruzione del tribunale di Torino trasmette alla Presidenza della Camera un rapporto sulla nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza. Viene quindi avviato un procedimento (distinto dal n. 310/VIII) per interesse privato in atti d'ufficio ai sensi dell'articolo 324 del codice penale. Il 3 agosto 1982 tale procedimento viene archiviato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, con la deliberazione presa a maggioranza di 11 voti contro 7: non è raggiunto però il *quorum* dei quattro quinti dei componenti della Commissione, e sarebbe pertanto possibile far scattare il meccanismo di cui all'articolo 18, secondo comma, del relativo regolamento, in modo da investire della definitiva deliberazione il Parlamento in seduta comune. Sta di fatto che, per motivi che a noi sfuggono, l'ordinanza di archiviazione è trasmessa alla Presidenza della Camera soltanto quattro mesi dopo, il 1° dicembre 1982, e alla Presidenza del Senato addirittura il 9 dicembre 1982, quando nel frattempo, il 2 dicembre, la stessa Commissione, avendo ricevuto altro presunto materiale probatorio, promuove d'ufficio il procedimento n. 336/VIII (quello attuale, per intenderci) in relazione a un presunto reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ai sensi dell'articolo 319 del codice penale.

Osservando la successione degli eventi, o meglio, la loro concatenazione, si potrebbe immaginare che potrebbe esservi stato qualche nesso tra il ritardo con cui la Commissione trasmette gli atti alla Presidenza della Camera e alla Presidenza del Senato ai fini della decorrenza dei termini per la raccolta delle firme prevista dal regolamento e l'attività della magistratura torinese che, nel frattempo, propone alla Commissione l'ulteriore documentazione che suggerisce alla Commissione medesima di riattivarsi. Il 4 maggio 1983 la Commissione interrompe i suoi lavori in seguito allo scioglimento delle Camere e viene ricostituita soltanto il 26 ottobre dello stesso anno. Essendo però imminente la scadenza del termine di sei

mesi previsto all'articolo 4, secondo comma, della legge n. 170, la Commissione chiede alla Presidenza della Camera, in data 18 novembre 1983, una proroga di tre mesi, in base alla previsione dell'articolo che ho citato; questa proroga è concessa il 29 novembre 1983. Approssimandosi poi il nuovo termine di scadenza (il 22 febbraio 1984) la Commissione, con l'assenso del relatore (che pure inizialmente si era detto pronto a decidere per l'archiviazione del caso), propose alle Camere un supplemento di istruttoria per altri due mesi, questa volta ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 (e non del secondo) della legge n. 170; così, nella seduta comune del 3 maggio 1984 — questa data è importante — le Camere deliberano il proposto supplemento di indagine determinando proprio in due mesi tale ulteriore termine. Per la verità non si può dire che questi due termini siano stati spesi utilmente, se è vero che la Commissione si limita ad ascoltare il predecessore del generale Giudice, il generale Borsi di Parma. Si giunge così, il 3 ottobre 1984 (e quindi, ben al di là del termine di due mesi stabilito per il supplemento di indagine, ne erano trascorsi cinque), alla decisione di archiviare il procedimento con 11 voti favorevoli e nessuno contrario, essendosi astenuti o allontanati i commissari dissenzienti.

Se ho così sintetizzato (forse annoiandovi) l'*iter* procedurale, è perché desidero contribuire a sgombrare subito il campo dall'ipotesi, qui variamente prospettata, che sia ancora possibile, oltre che utile e opportuno, allungare i tempi del supplemento di indagine alla ricerca di ulteriori elementi sin qui non acquisiti. Questa è la tesi subordinata (ma in fondo è quella principale, perché dovrà essere votata per prima) del relatore di minoranza senatore Russo ed è anche la tesi che emerge dalla relazione di minoranza del senatore Benedetti, allorché egli si limita ad esprimersi soltanto contro la proposta di archiviazione; è la tesi che poi emerge dal documento del gruppo comunista che è stato preannunciato e non so se anche depositato.

In linea astratta, nessuno può essere contrario ad approfondire le indagini, posto che si voglia realmente percorrere fino in fondo la strada che conduce alla verità. Tuttavia non è possibile neppure ipotizzare che una indagine non abbia mai fine, essendo esigenza altrettanto fondamentale nel nostro ordinamento e nella nostra civiltà giuridica che si giunga, nei termini e nei modi fissati dalle regole che governano i procedimenti giudiziari, a stabilire la certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, specie in una materia come questa, nella quale i sospetti di strumentalizzazione politica per fini di parte sono sempre legittimi ed hanno un alto — ed in qualche caso altissimo — grado di verosimiglianza.

Mi sovviene in proposito quanto affermato dall'amico onorevole Biondi in quel dibattito del luglio 1980 (Alfredo, scusa se ti cito continuamente, ma te lo meriti); allorché, replicando estemporaneamente e simpaticamente a chi insisteva per un supplemento di istruttoria, evoca l'immagine della trota tenuta sul pelo dell'acqua «con tanto refe e tanto mulinello quanto vogliono quelli che desiderano sfiancarla per vedere se la possono tirare nel canestro o farla affondare dentro l'acqua».

Se debbo dire la mia impressione, penso che la pesca alla trota, nei termini testé evidenziati, sia ormai diventato uno sport nazionale. Se è così, debbo altrettanto francamente dire che questo sport, almeno in questi termini, non piace ai liberali e che essi non lo praticheranno mai, ovviamente neppure in questa occasione.

La verità è che il supplemento di indagine è inutile, pericoloso e comunque illegittimo. È inutile perché non esistono fatti nuovi che possano e debbano essere accettati e perché la Commissione, che pure ha avuto tutto il tempo necessario, non ha mostrato in nessuna delle sue componenti di voler fare tempestivamente molto di più; è pericoloso perché si perpetuerebbe uno stato di incertezza e di precarietà che, negli intenti politici di chi lo persegue, va certamente al di là dei singoli casi personali; è comunque illegit-

timo, ancorché vi possano essere precedenti diversi, perché il Parlamento ha già esaurito, con la decisione del 3 maggio 1984, la sua potestà di deliberare ulteriori supplementi, proprio ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 170, essendo evidente che il supplemento di indagine possa essere uno solo, ancorché variabile da un giorno fino a quattro mesi ed essendo altrettanto evidente che, una volta deliberato in ordine alla congruità del termine, questo non possa essere ulteriormente prorogato. Ciò non senza considerare che il termine dei due mesi inizialmente deliberato si è di fatto allungato fino a cinque, cioè dal 3 maggio al mese di ottobre.

Non resta a questo punto che valutare la proposta di archiviazione o quella di messa in stato di accusa. Si tratta di una alternativa secca che rende forse più difficile il compito del Parlamento, ma che deve essere affrontato *hic et nunc* in termini decisivi, ancorché ovviamente non definitivi. Infatti, è evidente che, se è vero che la messa in stato di accusa dà la stura al successivo procedimento di fronte alla Corte costituzionale, non è altrettanto vero che l'archiviazione non ha e non potrà mai avere effetto di giudicato, essendo tuttavia possibile — come peraltro è già accaduto in questo stesso procedimento, con la successione del procedimento n. 336 a quello n. 310 — che fatti e circostanze nuove, se realmente nuove e fino ad ora non valutate, possano in futuro provocare l'apertura di un ulteriore procedimento, se così piacerà alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, della quale spero non si debba sentir parlare ancora a lungo.

Assieme all'amico onorevole De Luca, componente della Commissione giustizia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera così come io lo sono delle corrispondenti del Senato, ho compiuto un attento esame degli atti che ci è stato possibile consultare e ne ho tratto la convinzione — che è stata poi fatta propria dai gruppi liberali — che agli atti non vi sia nulla che possa dimostrare con qualche verosimiglianza l'esistenza di un

nesso causale tra la proposta di nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza e i finanziamenti ai partiti o alle correnti di partito dei due ministri in questione. Ciò porterebbe quindi ad escludere il reato di corruzione, in relazione ad un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

I finanziamenti ai partiti ci sono certamente stati, ma essi da un lato risultano collocati in un regime giuridico anteriore a quello introdotto con la legge n. 195 del 1974 (appunto sul finanziamento pubblico dei partiti), dall'altro risultano tutti operati nell'autunno 1973, allorché il generale Borsi di Parma, predecessore del generale Giudice, si trovava nel pieno esercizio delle sue funzioni, essendo la sua permanenza in carica prevista almeno sino al luglio del 1974, salvo proroghe sempre possibili, ancorché non consentite.

Manca quindi, a nostro parere, ogni nesso di causalità temporale e logica tra le circostanze indicate; e a tale mancanza non è lecito supplire con fantasie ed immaginazione, sempre possibili ma certamente non legittime.

Certo, più delicata, più sottile appare la valutazione in ordine all'esistenza di un qualche interesse privato in atti d'ufficio, essendosi subordinatamente profilata l'ipotesi che i ministri Andreotti e Tanassi abbiano agito in maniera determinante per la nomina del generale Giudice, cedendo a pressioni esterne, da varie parti intese a favorire il generale.

Intanto c'è un dato di fatto non controverso e cioè che la segnalazione fatta dal cardinale Poletti nel luglio del 1972, nei termini usualmente commendatizi ai quali tutti noi, credo, siamo abituati, non sortì alcun esito e venne evasa in modo meramente protocollare. Controversi sono invece gli episodi successivi, anche perché — ci è parso di capire — ciascuno dei protagonisti della nomina, militari e civili, ha forse istintivamente tentato di abbassare il livello della propria partecipazione a quell'atto giuridico complesso che è dato dalla nomina del comandante generale della Guardia di finanza, la

quale risulta regolata sia dalla procedura codificata dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 189 del 1959, sia dalla prassi che si è venuta poi consolidando.

Ancora una volta, però, bisogna stare ai fatti, i quali ci dicono che il capo di stato maggiore della difesa, generale Viglione, con lettera del 3 giugno 1974 segnalò per la successione al generale Borsi di Parma i generali Bonzani, Giudice e Tomaino, che tale segnalazione venne fatta propria dal capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke, e trasmessa al ministro della difesa, e che questi, con lettera del 5 giugno 1974, preceduta da una conversazione telefonica, trasmise al ministro delle finanze, al quale competeva l'onere della proposta, la terna ricevuta dagli alti gradi militari. Le risultanze documentali sono quindi non solo non contraddette, ma anche confermate dalle deposizioni testimoniali, in particolare da quella del generale Viglione, che si è assunto l'esclusiva responsabilità della segnalazione, deposizione che, per essere all'origine della catena, è quella che veramente conta. Non ci pare, quindi, possibile ipotizzare che le cose siano andate in maniera diversa. Fatta sta che la trama della costruzione accusatoria si regge su alcune circostanze che a noi paiono del tutto ovvie e sulle quali, di per sé, non è lecito congetturare alcunché.

Coloro i quali condividono le tesi accusatorie fanno in sostanza rilevare che il nome del generale Giudice non sarebbe stato suggerito dal suo predecessore Borsi di Parma; che il generale Giudice, ancorché posto come secondo nella terna, sarebbe stato preferito al generale Bonzani, che nella terna stessa lo precedeva; che la durata in carica del generale Giudice era prevista in circa quattro anni, mentre la prassi precedente era nel senso di una durata sensibilmente minore; che la telefonata tra i ministri, che precedette la lettera del 5 giugno 1974, avrebbe avuto dai due interlocutori telefonici interpretazioni non perfettamente collimanti. Ognuna di queste argomentazioni, ad un esame sereno ed obiettivo, non regge ad un minimo di critica.

È evidente in primo luogo che nessun rilievo può avere il fatto che il nome del generale Giudice non fu suggerito dal predecessore. Diversamente ragionando, si sarebbe di fatto instaurata una prassi secondo la quale ogni generale comandante della Guardia di finanza sarebbe stato in grado di decidere in ordine alla sua successione, individuando nominativamente l'intera terna dei potenziali candidati, che invece deve restare nella disponibilità dei capi di stato maggiore dell'esercito e della difesa per quanto riguarda la segnalazione, poiché costoro sono gli unici ad avere la visione d'insieme necessaria per trarre dalle varie armi — esclusa la Guardia di finanza — i possibili candidati per l'alta carica.

D'altra parte è privo di senso logico immaginare che la terna, proprio perché tale, possa rispecchiare un ordine di merito, essendo evidente che quella in cui sia individuabile un criterio di preferenza non è più una vera e propria terna, quanto una indicazione in favore del primo nominativo, con ipotesi subordinate per i successivi. La posizione dei componenti della terna, in questa come in altre circostanze che si verificano in qualsiasi amministrazione, è sempre perfettamente uguale, sia che venga seguito l'ordine alfabetico, come appare nel caso in specie, sia che la collocazione sia stabilita con il criterio dell'anzianità. Se così non fosse, risulterebbe che la scelta discrezionale riservata agli organi politici, anche quella collegiale propria del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, finirebbe per trasmigrare nei vertici militari, come certamente la legge non vuole, se è vero che essa neppure disciplina la prassi interna che conduce alla segnalazione.

Quanto poi alla durata in carica, che per il generale Giudice era prevista in 4 anni, mi sembra che la giustificazione addotta, ancorché non necessaria in quanto connaturata alla discrezionalità del ministro proponente, del ministro concertante e del Consiglio dei ministri, sia del tutto verosimile e comunque legittima.

Per quanto poi riguarda la lettera del 5

giugno del 1974 del ministro Andreotti al ministro Tanassi, che pare sia stata preceduta da una telefonata, ci sembra irrilevante che nel corso di tale telefonata i ministri abbiano parlato della proposta di nomina che ci si accingeva a fare. Se è vero che la legge n. 189, all'articolo 4, prevede il concerto tra i ministri, ci sembra del tutto ovvio che tale concerto possa avvenire telefonicamente, ancorché ciò non sia avvenuto in quella circostanza o in altre. Del resto il concerto tra i ministri può richiedere anche più di una telefonata; e, se i ministri stessi hanno creduto di dover minimizzare l'episodio, ovvero di attribuirne l'iniziativa all'uno o all'altro, ci sembra di dover concludere che tali interpretazioni siano state probabilmente un omaggio inconsapevole alla cultura del sospetto che purtroppo presiede — talvolta con ragione — ai rapporti tra gli uomini politici e di governo del nostro paese.

Riteniamo pertanto che l'ipotizzato reato di interesse privato in atti d'ufficio sia stato costruito non già *iuxta alligata et probata*, bensì sulla base di semplici illazioni e congetture originate da comportamenti in sé ovvii e quindi del tutto irrilevanti.

Sono questi i motivi in base ai quali, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la strada da percorrere sia al momento quella dell'archiviazione, accogliendo la proposta formulata dal relatore per la maggioranza.

Come ho già detto all'inizio, noi non siamo innocentisti per vocazione, ma neppure colpevolisti per pregiudizio. Stiamo ai fatti e, sulla base dei fatti, deliberiamo. Questo è un metodo liberale al quale, neppure in questa occasione, rinunzieremo (*Applausi dei parlamentari liberali e al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

ODDO BIASINI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, prendo la parola per annunciare in quest'aula che i parlamentari repubblicani, al di fuori di

indicazioni politiche precostituite, voteranno — sulla vicenda sottoposta al giudizio del Parlamento in seduta comune — secondo la convinzione formatasi in ciascuno di essi, sulla base delle relazioni della Commissione per i procedimenti di accusa e di tutti gli altri atti della procedura. Consentitemi di adoperare l'espressione «libertà di convinzione», anziché quella «libertà di coscienza», perché mi pare assai più appropriata e pertinente. Ci sembra di trovarci di fronte ad un problema che per sua natura esclude, pure in via di metodo, soluzioni ideologiche o, peggio, psicologiche. Non è solo o tanto questione di assicurare l'indipendenza del singolo parlamentare; si tratta piuttosto di affrontare, nell'ottica più corretta, una delicata tematica istituzionale, che coinvolge implicazioni di estrema delicatezza; tanto più che noi auspichiamo che questa possa essere l'ultima volta, nella storia del nostro sistema costituzionale, che si ricorre ad una simile, particolare forma di «giustizia politica»: mi sia consentita questa sommaria espressione lessicale, su cui poi tornerò.

Sappiamo tutti che al Senato, nella I Commissione, è in avanzato stadio di elaborazione un progetto che modifica l'intera logica del procedimento d'accusa, e che sembra in grado di ottenere l'adesione della larga maggioranza necessaria per procedere alla revisione delle norme costituzionali. La logica nuova sarebbe quella di affidare interamente alla magistratura ordinaria, nell'ambito di speciali collegi, tanto l'istruttoria sui fatti addebitabili a ministri quanto il giudizio definitivo. L'intervento del Parlamento avverrebbe non più nella solenne composizione in seduta comune che meglio si addice, nel nostro tessuto costituzionale, ai grandi momenti elettorali, per altissime cariche di Stato, bensì nella composizione monocamerale, secondo l'appartenenza. In tal modo, l'intervento del Parlamento diverrebbe molto simile a quello che si realizza con l'autorizzazione a procedere. Noi repubblicani pienamente condividiamo ed abbiamo contribuito a promuovere una simile linea innovativa. Di qui il

nostro disagio, sentito e sofferto, come parlamentari non meno che come cittadini, nel trovarci a celebrare questo procedimento con le vecchie ed astruse regole, mentre le nuove, più ragionevoli e più nitide, sono alle viste.

Purtroppo, le riforme istituzionali, anche quelle su cui vi è largo consenso, segnano il passo, soffocate — come altre cose importanti — da quelle che sembrano, e magari sono anche, più urgenti, ma nello stesso tempo, in molti casi, tanto più effimere. Ecco allora che ci tocca riunirci, in mille persone, secondo una procedura che contiene in se stessa i germi dello sconvolgimento del nostro modo di concepire la politica ed il diritto. E ciò per due ordini di considerazioni: in primo luogo perché l'attuale procedura traduce immediatamente i termini di un giudizio di responsabilità personale, una responsabilità che dovrebbe poggiare sui fatti e sulle prove e sul nesso di causalità, in un dibattito che impegna l'intero Parlamento, un dibattito che sembra fatto apposta per lo Stato-spettacolo, in cui le ragioni del bene e del male, i vincoli di quanto accertato e le suggestioni di quanto ipotizzato debbono essere semplificati e quindi ineluttabilmente e in larga misura falsificati. E in secondo luogo perché in un disordinato gioco di sovrapposizioni ad ogni istruttoria capita che se ne sovrapponga un'altra; a quella della magistratura ordinaria, quella della Commissione cosiddetta inquirente e ad essa quella che potrebbe ancora svolgere la Corte costituzionale integrata.

La nostra, onorevoli colleghi, è una condizione tutta giurisdizionale, niente affatto politica, di parlamentari giudici ed è pertanto sulle istruttorie che si sono fino ad ora susseguite e direi addirittura inserite che dobbiamo maturare la nostra determinazione in merito agli onorevoli Andreotti e Tanassi. Ognuna di queste istruttorie reca il segno e i limiti del mestiere che l'ha condotta, ognuna di queste istruttorie cerca di travalicare i propri ambiti di competenza per impegnare la successiva in qualche modo, magari con la paura di non infrangere il fatto com-

piuto o una paradossale cosa giudicata istruttoria. Ed è in questa sovrapposizione e contestazione reciproca di istruttoria che si percepisce profondo, inquietante il nostro malessere istituzionale.

Non sembra, infatti, di essere di fronte a una normale dialettica processuale che è sempre indice di civiltà giuridica ma alla demonizzazione di chi indaga; ecco i magistrati considerati per opposte visioni di volta in volta tutti imparziali o tutti intrisi della peggiore faziosità, quella mascherata, ecco gli organi della giustizia politica di volta in volta visti come custodi del buon senso e della ragion di Stato e viceversa come i complici di classe, di una classe politica corrotta e corruttrice.

L'unificazione istruttoria nelle mani di collegi di magistrati ordinari sarebbe stata e sarebbe apparsa la soluzione migliore per evitare questa situazione mostruosa di interdizioni, di incomprensioni, di sovrapposizioni. È una contraddizione davvero stridente, quasi una beffa, ritrovarsi, in questo rito arcaico che noi legislatori abbiamo già da parecchi anni giudicato obsoleto, ad applicare una normativa mai come in questo caso distorta e fuorviante.

A ricostruirlo attentamente, senza pregiudizi, il caso al nostro esame è un caso che strutturalmente avrebbe bisogno di venir condotto dallo stesso tipo di esperienza giuridica, quella del magistrato ordinario, sino in fondo, con tutte le possibilità di autocorrezione che l'ordinamento consente, ma non è così. E il fatto che non sia così a noi sembra un dato significativo e rilevante di inadempienza riformatrice, di opacità istituzionale; e in questo senso, esprimendo sentimenti ed argomenti comuni ai parlamentari repubblicani, ho ritenuto opportuno approfittare di questa occasione per richiamarlo in tutta la sua portata tutt'altro che astratta, tutt'altro che slegata da questa vicenda.

Sulla base degli atti che ho letto nei giorni scorsi e della convinzione che su di essi sono andato facendomi, a me sembra che le istruttorie parlamentari e ordinarie che si sono rincorse a vicenda, abbiano si

chiarito i due segmenti di responsabilità che precedono e seguono l'atto di nomina posta in essere dagli allora ministri della difesa e delle finanze, ma non abbiano definito il segmento che li doveva unificare. Intendo dire il segmento della diretta responsabilità del potere politico individuato nelle persone dei ministri.

È certo che alcuni contrabbandieri di petrolio, portaborse, faccendieri, cassieri di partiti, parroci, prelati, segretari partitocollari, si impegnarono a favorire con raccomandazioni e danaro nel 1974, e taluni anche prima, la nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza.

Tale candidato aveva fatto sapere a questa specie di comitato promotore che la sua nomina avrebbe apportato benefici a tutti; ed avrebbe infatti mantenuto la promessa: nominato, si sbarazzò subito, con trasferimenti lontani, degli ufficiali del Corpo fedeli al dovere e con l'aiuto di un capo di stato maggiore, probabile anima nera del complotto, il generale Lo Prete, imperversò per quattro anni, arrecando danni gravissimi allo Stato, alla pubblica moralità, al prestigio della Guardia di finanza, il cui onore, per altro, non è stato intaccato da tanta spregiudicata corruttela. Fin qui i fatti documentati dai magistrati di Torino, i quali nei confronti dei ministri si sono limitati a formulare ipotesi accusatorie.

Poi è subentrata la giustizia politica. Ed essa, stando alle relazioni che ci ha rimesso, non mi pare sia andata più lontano della giustizia ordinaria, anzi in un primo momento, non riuscendo a provare le ipotesi a carico dei due ministri, aveva archiviato il caso. Poi ha riaperto il procedimento quando nuovi fatti avevano dato contorni più gravi alla congiura dei contrabbandieri e dei loro amici, ma, non giungendo ancora a certezze, ha deliberato qui, in questa sede, una proroga di indagini. Ed ancora oggi, come emerge dalla relazione dell'onorevole Bonfiglio, la maggioranza dei parlamentari-giudici della Commissione ritiene di non aver prove di colpevolezza da offrire all'Assemblea.

In questo senso la maggioranza della Commissione ha chiesto la seconda archiviazione del caso, mentre i comunisti, con le motivazioni esposte nella relazione del senatore Benedetti, propongono un secondo supplemento di indagine. Solo gli esponenti missini, radicali, indipendenti di sinistra hanno raggiunto, per parte loro, e lo hanno qui argomentato, un convincimento di colpa e chiedono che i due ministri siano messi in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale come presunti complici finali e determinanti della trista combutta dei tifosi del generale Giudice. Secondo norme e regole dello Stato di diritto, una cosa è la responsabilità politica, altra è la responsabilità penale, sempre ed esclusivamente personale. Di qui l'esigenza di distinguere comunque tra il giudizio politico sulla nomina, sul retroterra di contatti, di intermediazioni, di pressioni che l'hanno accompagnato, da un lato, e l'ipotesi di reato ministeriale compiuto nel momento in cui la nomina è stata effettuata, da un altro lato.

Non di meno, nel descrivere questa impotenza probatoria resta in me fortissima, avvilita, lacerante l'amarrezza per una situazione istituzionale di questo tipo, tale cioè da non poter portare al paese una smentita solare, immediata dell'accusa gravissima che viene elevata contro due alte cariche di governo, che in sé esprimono e riassumono interessi vitali della patria, quello alla difesa nazionale e quello alla sovranità fiscale. Guardiamoci, onorevoli colleghi, da una eccessiva fiducia in un concetto sostanzialmente ambiguo, quello di giustizia politica. Giustizia politica non deve implicare privilegi né per chi è accusato, né per chi accusa. Giustizia politica poi, consentitemi di rilevare, è formula in sé contraddittoria.

Come vecchio professore mi verrebbe da considerarla una di quelle associazioni lessicali nelle quali l'aggettivo viene utilizzato per negare il sostantivo o viceversa; filologicamente, un poco entusiasmante caso di ὁ ἕμωρον. Giustizia e politica sono due categorie dell'agire umano tra loro distinte, in quanto entrambe, nei rispettivi

limiti, del tutto autonome ed indipendenti, sicché, se l'una prevarica sull'altra, profonda, penetrante risulta la lesione al principio della separazione dei poteri, sulla quale, al di là delle diverse concrete esperienze storiche e costituzionali, si reggono le grandi democrazie occidentali.

Il nostro paese attraversa una crisi etico-politica, viviamo in una situazione istituzionale carente che, nel momento particolare di preoccupazione, diffidenza ed irritazione che il paese vive di fronte all'ondata sconvolgente di scandali e di scandalismo, non può non toccare la questione morale. Senza giusti ed ordinati procedimenti istituzionali, però, ogni questione morale rischia di trasformarsi in una persecuzione immorale, in una nebulosa senza fine gravante a tempo indeterminato sul paese. Dobbiamo uscire da questo intrigo.

La coscienza laica — ed il giudicare è senza dubbio momento di coscienza laica — vuol dire innanzitutto rispetto per gli altri, per la loro identità ed individualità. Il primo e più sicuro affidamento alla coscienza laica chiamata a giudicare è di non presumere di porsi ad esempio degli altri, *ad imitandum*. Il nostro compito è assai più modesto, ma anche più specifico. Mai come in questo torbido caso il brulichio della particolare malavita italiana intorno agli affari pubblici ha raggiunto tanta invadenza e tanta tracotanza. Mai si era finora potuta prospettare l'ipotesi che alte cariche pubbliche, in gangli essenziali della compagine statale, potessero essere contrattate tra associazioni per delinquere a puro scopo di ruberia nei confronti dell'erario. Tutto ciò rappresenta già di per sé una condanna di talune strutture del nostro sistema politico, così degenerate da rendere possibile, in documenti redatti da giudici ed in relazioni di minoranze parlamentari cui, quale che sia il nostro grado di dissenso, deve andare per intero — come va — il nostro rispetto, tremendi sospetti di connivenze di stampo mafioso.

All'ansia di correttezza, di giustizia e di

pulizia con cui il paese ci incalza, sarebbe errato rispondere abdicando allo Stato di diritto, abbandonando garanzie processuali ineliminabili, antepoendo l'esigenza di colpire comunque qualcuno a quella di colpire i colpevoli e non altri, in forza di prove e di fatti. Non credo che tutto si debba risolvere con l'antistorico tentativo di coinvolgere in una medioevale responsabilità di gruppo interi partiti politici. Credo che dobbiamo tutti quanti in questo Parlamento e fuori di qui, nell'immensa platea dell'Italia perbene, che non merita queste vicende, puntare su nuovi sistemi di garanzie istituzionali, sulle nuove autonomie dei pubblici uffici, sui nuovi contropoteri. Non esistono in questa sede ragioni di Stato, di partito, di quadro politico, che sia legittimo evocare.

Dalla fermezza, dalla chiarezza e dalla trasparenza con cui lo Stato, i partiti e l'opinione pubblica sono e saranno in grado di affrontare i tanti aspetti di quella che ormai è uso comune definire come l'emergenza morale, dipende il nostro destino di democrazia. I limiti e gli ambiti in cui affrontare scadenze e profili della emergenza morale non possono essere cancellati in nome di una sfrenata e non certo moralizzatrice politicizzazione delle vicende, delle responsabilità, dei rapporti. Lungo questa via l'emergenza morale rimarrebbe più che mai irrisolta e se ne ricaverebbe quello che in diverse occasioni il segretario nel nostro partito ha denunciato come un vero e proprio imbarbarimento della lotta politica.

La ragion di Stato e di partito, anche se e quando ha qualche legittimità, e perfino qualche moralità, nella storia dei popoli, non ne ha mai nessuna nella storia degli individui; e i reati penali sono reati degli individui, non dei popoli. Sicché del comportamento degli onorevoli Andreotti e Tanassi in questa sede, che è peculiarmente e specificamente giurisdizionale, a noi tocca valutare se e come i loro individuali comportamenti siano stati tali da configurare i reati a loro carico ipotizzati.

Tale valutazione noi riteniamo non

possa che affidarsi all'autonomia di convinzione e di giudizio di ognuno di noi, volutamente astenendoci in questa sede da valutazioni politiche. Quando un mandato parlamentare, che — come diceva Adolfo Omodeo — è rappresentanza dell'uomo tutto intero, senza limitazioni particolaristiche di corpo o di categoria, conferisce ad ognuno di noi il diritto-dovere di operare una valutazione di questo tipo, noi repubblicani riteniamo che tale diritto-dovere debba essere esercitato senza condizionamenti di nessun genere.

È, questa, una irrinunciabile forma di rispetto che si deve ad ogni accusato o accusabile, e che soprattutto si deve a quell'uomo tutto intero che ogni parlamentare rappresenta. L'indipendenza e l'autonomia devono essere garantite contro ogni strumentalizzazione, così come contro ogni conformismo. I parlamentari repubblicani non si sono prestati, né intendono prestarsi, ad alcuna strumentalizzazione delle proprie condizioni, e parimenti non si sentono legati ad alcun conformismo di partito, di maggioranza o di affinità politica.

L'amico onorevole Carlo Di Re all'interno della Commissione è arrivato alla propria valutazione e alla propria determinazione seguendo la propria persuasione, analizzando i fatti come ha ritenuto che dovessero essere analizzati. Ed egualmente avverrà in quest'aula per ogni parlamentare repubblicano, quale che sia la decisione assolutamente sovrana cui perverrà.

Se non accetteremo tutti un criterio istituzionale di libero convincimento, non riusciremo mai a rimuovere il cancro dal corpo dello Stato. Ecco perché per i repubblicani questione morale e questione istituzionale sono inscindibili. Quello che ci preoccupa di più è che ad una catastrofica condizione della pubblica moralità non corrisponda l'adeguata risposta, in termini istituzionali, che sarebbe necessaria. Quella che vediamo smarrita intorno a noi è la volontà di dare allo Stato repubblicano forza istituzionale e solide garanzie: gli uomini passano, con le loro debo-

lezze e le loro virtù, ma noi abbiamo il dovere di restaurare la Repubblica secondo lo spirito della Costituzione, costi quel che costi (*Applausi dei parlamentari del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, più questo dibattito va avanti più ne emergono aspetti che francamente mi paiono sconcertanti.

C'è un filo che sembra legare gli interventi di coloro che appartengono ai gruppi che in Commissione hanno votato per l'archiviazione, e che prospettano le posizioni assunte dagli altri gruppi ora come un attacco a freddo, ora come un pretesto, se non come una montatura o una caccia alle streghe.

Negandosi così che ci siano elementi per procedere alla messa in stato d'accusa o solo per proseguire le indagini, si passa poi — e questo è l'aspetto sconcertante — a rappresentazioni che sono presentate ora in toni drammatici (abbiamo ascoltato il collega Biasini parlare di patteggiamenti tra bande criminali), ora con accenti da operetta, come ha fatto stamattina il collega Felisetti, ricordandoci che una raccomandazione non si nega a nessuno e presentando in tono leggero questo balletto di segretari particolari, di faccendieri, di portatori di assegni che poi, nella relazione dell'onorevole Bonfiglio, sono portatori di cose assai lievi, visto che c'è un peso del denaro che non costituisce la premessa per poter parlare di una corruzione di un ministro.

Su tutto questo galleggiano dei ministri ignari di tutto, ai quali tuttavia spetta prendere decisioni di grandissimo rilievo, dalle conseguenze importanti per la vita pubblica e per l'erario, visto il danno che la nomina del generale Giudice ha provocato alle pubbliche finanze. Questa è una rappresentazione che molte volte è stata proposta in questi anni: da una parte i ministri, irresponsabili, sempre più irresponsabili; dall'altra coloro i quali si sono sporcati variamente le mani. Ma era dav-